

Trieste, 25 maggio 2020

CIRCOLARE N. 24/2020

Oggetto: provvedimenti Decreto Rilancio (D.L. 34 del 19.05.2020)

Gentile Cliente,
riepiloghiamo di seguito alcuni dei provvedimenti introdotti dal Decreto Rilancio a seguito dell'emergenza Covid.

Art. 24 – Versamenti Irap 2020

Per i soggetti con ricavi 2019 inferiori a 250 milioni di euro viene cancellato il versamento del saldo Irap per il 2019.

Rimane fermo l'obbligo del versamento dell'acconto Irap per il 2019, per cui eventuali carenze nei versamenti effettuati a questo titolo nel 2019 devono essere ravvedute.

E' stato inoltre cancellato il primo acconto Irap per il 2020, che non dovrà essere recuperato in sede di versamento del saldo Irap per il 2020.

Art. 25 – Contributo a fondo perduto

A imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi 2019 inferiori a 5 milioni di euro è concesso un contributo a fondo perduto a condizione che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato di aprile 2019, oppure che l'attività sia iniziata dopo il 01.01.2019.

Il contributo è pari al 20% del minore fatturato per i soggetti con ricavi 2019 fino a 400.000 €, al 15% per i soggetti con ricavi 2019 sopra i 400.000 € e fino a 1 milione di €, e del 10% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di € e fino a 5 milioni di €, con un minimo di mille € per le persone fisiche e di 2 mila € per le persone giuridiche.

Il contributo non spetta a chi ha chiuso l'attività alla data di presentazione dell'istanza, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione, a chi ha diritto alle indennità di 600 € previste per marzo 2020 dal Decreto Cura Italia per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai dipendenti e professionisti iscritti a casse di previdenza private.

Il contributo non è tassabile ai fini delle imposte dirette.

Al fine del suo ottenimento sarà necessario presentare un'istanza telematica, in proprio o tramite intermediario, secondo le modalità che verranno determinate da apposito provvedimento dell'Agenzia Entrate.

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di minori dimensioni

A chi effettua nel 2020 un conferimento in denaro in società di capitali virtuose spetta un credito d'imposta del 20% dell'importo versato, fino a un massimo di versamento di 2 milioni di €, se:

- la società non è un intermediario finanziario o una società di partecipazione o un'assicurazione
- i ricavi 2019 sono compresi tra i 10 e i 50 milioni di euro, per i gruppi su base consolidata
- i ricavi di marzo e aprile 2020 sono inferiori almeno del 33% rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019, per i gruppi su base consolidata.

Per l'applicabilità del provvedimento è necessario che intervenga l'autorizzazione della Commissione Europea.

La partecipazione deve essere mantenuta e non possono essere distribuite riserve fino al 31.12.2023.

Non possono godere del credito d'imposta le società appartenenti al gruppo della beneficiaria (controllanti, controllate, collegate e sottoposte al controllo della controllante).

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione senza limiti di importo o in dichiarazione e non è tassabile ai fini delle imposte sui redditi.

Alle società beneficiarie è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite stesse e fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale agevolato, con divieto di distribuzione di riserve fino al 31.12.2023. Tale credito è utilizzabile in compensazione senza limiti di importo nell'anno successivo e non è tassabile.

Si attende apposito decreto attuativo.

E' istituito dallo Stato un fondo denominato Fondo Patrimonio PMI che consente allo Stato di finanziare le aziende di cui sopra sottoscrivendo obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione per un periodo da tre a sei anni.

Art. 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza covid

Coloro i quali hanno ricevuto l'indennità di 600 € prevista dal Decreto Cura Italia per il mese di marzo 2020, riceveranno automaticamente la medesima indennità anche per il mese di aprile 2020.

I liberi professionisti titolari di partita iva iscritti all'Inps Gestione Separata, non titolati di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel bimestre aprile-maggio 2020 hanno subito una riduzione del reddito di almeno il 33% dei ricavi di aprile-maggio 2019 hanno diritto ad un'indennità di 1.000 € per il mese di maggio 2020, previa domanda all'Inps.

Alla medesima indennità hanno diritto i collaboratori coordinati continuativi iscritti all'Inps gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, se hanno cessato il loro rapporto di collaborazione entro il 19.05.2020.

Le indennità non sono imponibili, devono essere richieste all'Inps e sottostanno a precisi limiti di spesa.

Art. 86 – Divieto di cumulo tra indennità

Le sopra citate indennità non sono cumulabili tra loro, con il reddito di ultima istanza e con l'assegno ordinario di invalidità.

Art. 98 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta ai collaboratori delle associazioni sportive già attivi al 23.02.2020 un'indennità di 600 € per i mesi di aprile e maggio 2020.

L'indennità non è soggetta alle imposte sul reddito ed è incompatibile con altro reddito di lavoro, con il reddito di cittadinanza, di emergenza e con le altre indennità previste dal Decreto Cura Italia e prorogate e integrate dal Decreto Rilancio.

L'indennità è soggetta ad un limite di spesa, va richiesta alla società Sport e Salute Spa, mentre è automatica per chi l'ha già ricevuta per il mese di marzo 2020.

Si attende apposito decreto attuativo.

Art. 124 – Riduzione aliquota iva beni covid

I beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica vengono ceduti in esenzione iva fino al 31.12.2020 e con iva al 5% dal 2021.

Art. 181 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio

La tassa e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche non sono dovuti dalle imprese di pubblico esercizio dal 31.05.2020 al 31.10.2020.

In questo periodo le domande di nuove concessioni o di ampliamento sono semplificate ed esenti da imposta di bollo.

Non è necessaria alcuna domanda al fine di garantire all'esterno dei pubblici esercizi nel periodo indicato il distanziamento sociale.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Saed Servizi Srl Stp
f.to dott.ssa Giulia Battig